

REGOLAMENTO UFFICIALE VIGILI DEL FUOCO



METROPOLIS

INTRODUZIONE

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, quale struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Ministero dell'interno, operante sotto la giurisdizione del primo ministro e del ministro delle infrastrutture.

Quello dei vigili del fuoco è un corpo militarmente organizzato, adotta quindi una struttura una disciplina e un comportamento al pari di un'istituzione militare.

Si delinea la figura del vigile del fuoco quale forza dell'ordine, avente poteri limitati a quelli necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni.

Ogni operatore del corpo è tenuto a rispettare le leggi e le norme governative in vigore, al fine di garantire un ottimo operato.

Ogni operatore deve agire inoltre nel rispetto del prossimo, collega o cittadino, ed agire secondo quello che l'etica professionale impone.

Il seguente regolamento viene diviso in capitoli e sottocapitoli, al fine di delineare la figura del vigile del fuoco.

Titolo I

Normative generali

Art 1. Giuramento

All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo nazionale presta giuramento dinanzi al Comandante dei vigili del fuoco, o a un suo delegato, secondo le modalità e la formula prevista dal regolamento interno.

Art. 2 Bandiera ed insegne distintive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Significato del fregio dei vigili del fuoco

Il simbolo dei vigili del fuoco è rappresentato dalla fiamma, luce mai spenta che illumina e guida il Vigile del fuoco nella sua instancabile opera contro la furia devastatrice del fuoco e dell'acqua.

2. Divieti

E' vietato alterare, modificare, riprodurre o destinare ad uso diverso da quello previsto dall'Amministrazione la bandiera e le insegne distintive del Corpo nazionale.

Art. 3 Strumenti di riconoscimento del personale del Corpo nazionale

1. Al personale del Corpo nazionale viene rilasciato, il distintivo metallico di riconoscimento, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.

Art. 4 Disposizioni comuni per il distintivo di riconoscimento

1. La speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 3 e' rinnovata al passaggio di ruolo ed e' portata sempre al seguito nell'esercizio delle funzioni.

2. Il distintivo verrà ritirato in qualsiasi caso di interruzione del rapporto di lavoro o in caso di assenza per malattia determinata da infermità neuro-psichiche accertate dai competenti organi sanitari.

Titolo II

NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO

Art. 5 Doveri generali

1. Il personale del Corpo nazionale, in ragione dei suoi compiti istituzionali, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica di metropolis con efficacia, efficienza, professionalità, impegno e responsabilità; rispetta i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo l'osservanza della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

2. Il personale del Corpo nazionale si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra il corpo e i cittadini.

3. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio, il personale del Corpo nazionale, in coerenza con gli specifici compiti istituzionali, deve in particolare:

a) collaborare con diligenza, osservando le norme e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) rispettare il segreto d'ufficio in merito a notizie relative ai servizi, a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura connessi alle attività istituzionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attività amministrativa e di protezione dei

dati personali;

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle richieste fornendo le risposte, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attività amministrativa e di autocertificazione;

e) adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione di un superiore;

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardano il recupero psicofisico;

h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire la disposizione quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

i) avere la massima diligenza nell'uso e nella custodia di mezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuali, materiali e documenti ad esso affidati per ragioni di servizio, nonché nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture in cui opera. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti del materiale in uso, salvo casi di forza maggiore, devono essere immediatamente segnalati per iscritto ai superiori, specificando le

circostanze del fatto;

Non sarà tollerato l'uso di gadget e mezzi lavorativi per scopi non inerenti agli aspetti di salvataggio e salvaguardia dei cittadini.

l) non valersi di quanto e' di proprieta' dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;

m) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa;

n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

Art. 6 Salute e sicurezza sul lavoro

1. Il personale del Corpo nazionale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro in cui presta servizio, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la sua formazione, le istruzioni ed i mezzi messi a disposizione ed in conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle direttive del Dipartimento e del datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Il personale del Corpo nazionale conforma il proprio aspetto all'esigenza di indossare correttamente l'elmo e gli altri dispositivi di protezione individuale, in modo da non invalidarne l'uso. A tale scopo e' espressamente vietato l'uso di orecchini, collane, anelli che possano pregiudicare la salute dell'operatore e l'eventuale assistenza dello stesso in caso di infortunio.

Sono, altresì, vietati altri elementi ornamentali che alterino l'aspetto estetico e l'assetto formale e funzionale dell'uniforme.

3. E' vietato alterare o modificare l'uniforme in dotazione, ivi compresi quegli elementi attinenti ai requisiti cromatici, specifiche tecniche e foggia.

Art. 7 Onori e saluto

1. Il personale del Corpo nazionale, in uniforme, e' tenuto a rendere il saluto alle autorità, secondo le modalità previste per gli altri Corpi dello Stato ad ordinamento civile. Il saluto e', inoltre, reso, con le medesime modalità, agli alti gradi del Corpo nazionale, che sono tenuti a ricambiarlo.

2. Il saluto e' una forma di cortesia verso coloro con i quali il personale del Corpo venga a contatto per ragioni di ufficio.

Art. 8 Obblighi di formazione professionale

1. Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dal comando.

2. L'attività formativa e' preordinata a far acquisire, mantenere ed aggiornare un idoneo livello di capacità tecnico-professionali del personale, nonché a consolidarne la capacità nell'uso degli strumenti di lavoro impiegati, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione.

3. Il personale, nell'effettuazione dell'attività di formazione, deve indossare l'equipaggiamento ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali appositamente previsti.

Titolo III

SOVRAORDINAZIONE

Art. 9 Ordine di sovraordinazione

1. Il rapporto di sovraordinazione si espleta anche nei confronti del personale volontario del Corpo nazionale.

2. Nell'ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione è determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall'anzianità definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parità, dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza.

Art. 10 Osservanza delle disposizioni e delle direttive impartite

In caso di complicazioni durante un intervento, il dipendente deve informare immediatamente il superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Art. 11 Rapporti con i superiori

Vi è obbligo di rispetto e obbedienza nei confronti dei superiori. Ove si ritenga non legittimo il comportamento di un superiore, vi sarà la possibilità di segnalare il comportamento ad uno dei membri del comando dei vigili del fuoco.

Si evidenzia inoltre l'obbligo di sottostare ai comandi impartiti, eccezion fatta per quelli ritenuti illegittimi dalle normative civili e penali in vigore, o quelli che, per un qualsivoglia motivo ledano la morale del singolo o della professione.

Titolo IV

NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Capo I Norme generali

Art. 12 Impiego nei servizi

Il personale del Corpo nazionale, salvo casi di necessita' ed emergenza, deve essere impiegato, anche tenendo conto della specializzazione professionale posseduta o acquisita in servizio, in relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta.

Art. 13 Riconoscimento in servizio

1. Il personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale, in orario lavorativo, e con riguardo alla propria specificità professionale e di ruolo, indossa l'uniforme in tutte le circostanze e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti indossa l'uniforme nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e quella di rappresentanza nelle cerimonie ufficiali.

3. Il personale durante lo svolgimento delle proprie mansioni rappresenta la figura di pubblico ufficiale, pertanto, se si trova in una situazione di infrazione (civile o penale che sia), questo è tenuto a segnalare.

4. Viene riconosciuto potere giuridico alle figure del comandante e del vice comandante dei vigili del fuoco. Questo nei limiti dello svolgimento del lavoro dei vigili in piena sicurezza, pertanto queste due figure non potranno e non avranno accesso ad armamenti e a zone dove normalmente i membri dei vigili del fuoco non hanno accesso (salvo nel caso in cui vi siano autorizzazioni speciali fatte dai vertici delle forze dell'ordine). Queste due figure dirigenziali potranno inoltre dare disposizioni alle forze dell'ordine, se necessario a prevenire la sicurezza dei cittadini o il regolare svolgimento delle mansioni del corpo dei vigili del fuoco.

Capo II Modalita' esecutive dei servizi

Art. 14 Obblighi del personale al termine del servizio

Il responsabile della squadra operativa, al termine dell'intervento, deve redigere il relativo rapporto e, qualora l'intervento presupponga successivi adempimenti di polizia giudiziaria ovvero: l'interessamento di altri enti o autorità, deve fornire al responsabile del servizio di soccorso i dati per la stesura delle eventuali comunicazioni agli enti interessati e provvedere agli eventuali adempimenti di polizia giudiziaria connessi. Tali adempimenti, in caso di impedimento dovuto ad impegno per esigenze di soccorso tecnico urgente, dovranno essere espletati, senza ritardo, al termine dell'emergenza.

Art. 15 Controllo sui servizi

1. Il grado più alto in città deve controllare con assiduità il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale assegnato al medesimo servizio.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti deve essere informato, con relazione, il superiore sovraordinato o un membro del comando, proponendo adeguate soluzioni.
3. E' fatto dovere ad ogni vigile di comunicare ad un membro del comando comportamenti lesivi o scorretti attuati dai propri colleghi.

Capo IV Assenze dal servizio

Art. 16 Assenze giustificate

1. I vigili richiedenti un permesso ordinario sono tenuti a richiedere al membro più alto in città la possibilità di assentarsi dal servizio (tempo massimo 1h real).
2. Sarà possibile richiedere un permesso solo nel caso in cui ci siano almeno altri 2 vigili in servizio.

Art. 17 Permessi straordinari

1. E' considerato permesso straordinario quello preso a fini formativi.
2. Per il conseguimento di esami o lezioni universitarie non sarà necessario richiedere il permesso per l'assenza durante le emergenze, sarà altresì obbligatorio avvisare i colleghi e i superiori. Sarà possibile assentarsi soltanto se presente almeno 1 altro collega in città.
Il permesso termina alla fine dell'esame/della lezione universitaria.

Titolo V

ASSISTENZA

Art. 18 Assistenza sanitaria

1. In relazione all'espletamento di specifiche attività e nei settori in cui vi sia una particolare necessità, il corpo può avvalersi, di personale medico specializzato.

2. Qualora non vi sia nessun medico disponibile in città, l'intervento sarà a carico del sotto-nucleo M.R.S.S.

Art. 19 Accertamenti sanitari

1. Il personale deve sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e per controllare lo stato di salute dei dipendenti. L'esito degli accertamenti sanitari, nonché il giudizio di idoneità psico-fisica richiesto per l'assolvimento dei propri compiti connessi al rapporto d'impiego, vanno comunicati tempestivamente al dipendente e al comando generale.

2. Si predispone l'accesso dei membri SIAO VDF all'ospedale militare nel caso di estreme necessità legate alla sicurezza dei cittadini.

3. Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, il dipendente può essere sottoposto a visite finalizzate alla verifica di assenza

di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Titolo VI

SPECIALITA' E ABILITAZIONI

Capo I Specialita'

Art. 20 Attivita' specialistiche

1. Vengono definite specialistiche:

- le attività legate al salvataggio in ambienti acquatici.
- le attività assegnate ai membri del nucleo M.R.S.S.

2. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennita' sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali.

Art. 21 Organizzazione delle specialita'

1. I requisiti di accesso alle specialita' sono disciplinati dal comando generale, così come le modalita' e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale e la durata.

Art. 22 Sospensione, revoca e rinuncia alla specialita'

1. L'inidoneita' temporanea del personale specialista comporta la sospensione dall'esercizio della specialita' fino all'accertamento della piena ed incondizionata idoneita' psicofisica ed attitudinale.
2. Il Dipartimento, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneita' psicofisica o attitudinale a svolgere l'attivita' affidata al personale specialista, procede d'ufficio alla revoca del ruolo. Valuta la richiesta del dipendente di permanere nel medesimo ambito specialistico di riferimento.
3. Ferme restando le prioritarie esigenze di servizio, il Dipartimento accoglie le motivate istanze di rinuncia alla specialita', qualora ne ricorrano le condizioni preordinate ad assicurare l'operativita' della specialita', in ragione della specificita' del percorso formativo. In tal caso l'assegnazione alla sede di servizio viene disposta in funzione delle esigenze di servizio e secondo i criteri individuati nel procedimento negoziale.
4. La richiesta di riammissione alla specialita' e' sottoposta alla valutazione del Comando che la puo' accogliere fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.

Art. 23 Attività di specializzazione

Il personale del Corpo nazionale, oltre a svolgere tutte le attività istituzionali connesse alla qualifica di appartenenza, è impiegato in interventi che richiedono una particolare specializzazione, sulla base delle direttive dell'Amministrazione ed è direttamente responsabile delle manovre effettuate in virtù delle specifiche abilitazioni conseguite.

Titolo VII

I SERVIZI

Capo I Servizi ed attivita' del Corpo nazionale

Art. 24 Servizi ed attivita' del Corpo nazionale

Il presente titolo disciplina le modalita' di effettuazione dei servizi istituzionali e delle attivita' del Corpo nazionale con particolare riferimento

a:

- a) servizi di soccorso pubblico;
- b) servizi tecnici ed operativi in genere;
- c) servizi di prevenzione incendi;
- d) attivita' di formazione interna;
- e) attivita' funzionali all'espletamento dei servizi.
- f) attività di sicurezza aziendale.
- g) attività di salvaguardia della pubblica sicurezza.

Art. 25 Esecuzione dei servizi di soccorso pubblico

1. Il servizio di soccorso pubblico assume valenza prioritaria rispetto ad ogni altro servizio programmato o in corso di espletamento da parte del personale.

2. I servizi di soccorso pubblico, di cui al presente articolo, sono effettuati in modo gratuito e nessun compenso aggiuntivo e' dovuto da parte dei beneficiari del servizio.

Capo II I servizi di soccorso pubblico

Sezione I Disposizioni generali

Art. 26 Impiego del personale nei servizi di soccorso pubblico

1. Tutto il personale operativo partecipa all'attività di soccorso in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta, indipendentemente dalla funzione ordinariamente svolta nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ufficio di appartenenza.

Il personale inserito nelle squadre di intervento partecipa all'attività di soccorso in via ordinaria, il restante personale qualora si renda necessario. In ogni caso l'impiego del personale viene effettuato in relazione alla tipologia di soccorso richiesto e nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.

2. Qualora, su richiesta di Stati esteri ovvero sulla base di accordi o trattati internazionali, il personale del Corpo nazionale debba essere impiegato nell'effettuazione di servizi di soccorso al di fuori del territorio nazionale, le modalita' e le direttive di impiego sono stabilite dal Dipartimento, sentito il Ministero degli affari esteri.

Art. 27 Obblighi del personale libero dal servizio

1. Il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque si trovi sul territorio metropolitano, anche se libero dal servizio, in presenza di situazioni di pericolo che richiedano l'intervento dei vigili del fuoco, si attiva, compatibilmente con il mantenimento della propria sicurezza, per tutelare l'incolumita' delle persone e la salvaguardia dei beni, informando tempestivamente la sala operativa del comando provinciale territorialmente competente e rimanendo a disposizione della stessa fino al cessare delle esigenze. In tal caso egli viene considerato in servizio a tutti gli effetti.

2. Qualora al personale operativo del Corpo nazionale, libero dal servizio, venga richiesto di rientrare in servizio a seguito del verificarsi di gravi situazioni di emergenza, lo stesso, se non impossibilitato, si presenta presso la sede di servizio.

3. Qualora il personale libero dal servizio rilevi un reato in materia di prevenzione incendi e' tenuto a segnalarlo all'autorità giudiziaria per il tramite del comando provinciale competente per territorio per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 28 Modalita' generali di espletamento degli interventi di soccorso

3. Il personale del Corpo nazionale, in relazione alle responsabilita' connesse al ruolo ed alla funzione svolta, nell'effettuazione del servizio di soccorso:

a) assume le notizie di eventi in cui e' necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco;

b) interviene con la massima celerita';

c) si relaziona mediante il sistema di coordinamento, direzione e controllo

del Corpo nazionale;

d) affronta le situazioni di pericolo determinate dallo scenario dell'intervento tenendo conto della priorit  della tutela della vita umana, adottando i necessari dispositivi di protezione individuale e le tecniche operative finalizzate anche alla salvaguardia dell'incolumit  propria e degli altri soccorritori;

e) opera nella propria squadra, collaborando fattivamente con tutti i componenti e si coordina con gli operatori delle altre squadre presenti attraverso i responsabili delle stesse, secondo il sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale;

f) individua le procedure d'intervento da applicare, anche in relazione al grado di urgenza;

g) utilizza correttamente, secondo i manuali d'uso e sulla base della formazione e dell'addestramento ricevuti, le apparecchiature, i mezzi ed i dispositivi affidatigli, curandone la custodia ed il mantenimento in perfetta efficienza;

h) effettua valutazioni e da disposizioni in funzione del livello di responsabilit  esercitato, tenendo conto delle conoscenze tecniche acquisite e sulla base dell'esperienza personale posseduta richiedendo e adottando conseguenti provvedimenti di protezione e tutela in connessione ai potenziali pericoli generati dalla situazione di emergenza in cui si trova ad operare;

i) informa, quando necessario, gli altri organi istituzionali sugli interventi, richiedendone il supporto anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

l) in qualita' di responsabile delle operazioni dirige l'intervento di soccorso, rapportandosi con le altre forze operative sul campo e con gli enti

istituzionali presenti, al fine di favorire il migliore esito delle operazioni di soccorso;

m) per motivi di soccorso urgente, accede ed interviene all'interno di proprietà private, anche in assenza dei legittimi titolari, dandone immediata notizia alle forze di polizia per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza;

n) identifica, assumendo i documenti di riconoscimento, le persone beneficiarie del servizio di soccorso e di quanti si trovano ad essere testimoni degli eventi, utili anche a successive eventuali indagini di polizia giudiziaria. Nel caso di mancanza dei documenti di riconoscimento, il personale intervenuto si rivolge alle forze dell'ordine per assumere le indicazioni di competenza;

o) effettua, secondo quanto previsto dal codice di procedure penale, le attività di polizia giudiziaria di competenza;

p) redige le relazioni di servizio, i rapporti di intervento ed ogni altro atto connesso con le funzioni espletate nel servizio di soccorso; q) trasmette le relazioni interne di servizio attinenti a eventuali disservizi verificatisi durante il turno.

Sezione II Dispositivo di soccorso

Art. 29 Articolazione del dispositivo di soccorso

Il Corpo nazionale assicura in modo continuativo e su tutto il territorio nazionale, ivi compreso nelle acque interne e nel mare, gli interventi di soccorso, utilizzando lo specifico dispositivo costituito da personale, mezzi e sistemi che ne consentono l'immediato impiego.

Art. 30 Composizione e formazione delle squadre

1. Le squadre sono composte da personale permanente e nei distaccamenti volontari da personale volontario.

Capo IV Servizi di prevenzione incendi

Art. 31 Modalità di espletamento dei servizi di prevenzione incendi

1. Il personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale assicura l'espletamento delle attività di prevenzione incendi sancite dalla legge sui certificati di agibilità.

2. Nello svolgimento dei servizi il personale è tenuto a qualificarsi, esibendo, su richiesta dell'utente, il distintivo di riconoscimento.

Art. 32 Verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi

il personale del Corpo nazionale effettua procedimenti di verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, in particolare:

a) fornisce informazioni all'utenza sulle norme e sulle disposizioni vigenti da cui discendono obblighi di adeguamento o di realizzazione di opere e sistemi antincendio;

b) esamina le richieste assicurando la partecipazione dell'utenza, la trasparenza dell'attività amministrativa e la formale correttezza dei rapporti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

c) Si assicura che le aziende rispettino le norme di sicurezza anti incendio, provvedendo, se necessario, all'emanazione di una multa, al fronte di atteggiamenti non consoni al rispetto di una o più leggi sulla sicurezza e sulla prevenzione anti incendio

Art. 33 Formazione degli allievi

1. Le attività di formazione iniziale degli allievi finalizzate all'immissione nel corpo sono svolte presso l'accademia Santa Barbara.

2. Durante lo svolgimento dei corsi l'allievo:

a) è tenuto all'osservanza delle norme del presente regolamento compatibili con il proprio status di allievo.

b) segue i programmi formativi adottati secondo le direttive del comando generale.

c) indossa l'uniforme e tutti gli equipaggiamenti previsti, di cui cura la custodia ed il mantenimento in perfetto ordine ed efficienza negli spazi affidati.

d) partecipa alle attività formative e alle prove pratiche con impegno e disciplina;

Titolo VIII

DIPENDENZE MINISTERIALI

Art. 34 Distribuzione stipendi

Il corpo ripone nelle mani del Ministro dell'Economia il compito di provvedere alla corresponsione degli emolumenti.

Art. 35 Dipendenza gestionale

Il corpo si affida al ministro dell'interno ed opera sotto la giurisdizione del primo ministro e del ministro delle infrastrutture.

FIRMATO:

Senatore e comandante dei vigili del fuoco fairfoil



Presidente della Repubblica RvN_pro122



